



Avv. Roberto Alma

Spett.le
Inposte.it S.r.L
Viale dell'Aeronautica, 11
00144 Roma

Oggetto: Parere pro veritate

Si chiede all'odierno scrivente di redigere un parere *pro veritate* in merito all'attualità del parere già rilasciato in data 10 febbraio 2011 dall'Avv. Alberto Tealdi, in relazione al quale si espone quanto segue:

1. Aggiornamenti normativi

Da un punto di vista strettamente normativo, si segnala che, ad oggi, non risulta l'emanazione di atti normativi in contrasto con quanto a suo tempo illustrato dall'Avv. Tealdi, in merito al valore giuridico della soluzione di raccomandata elettronica elaborata dalla società inposte S.r.L. e denominata "Tnotice".

Per maggior scrupolo si segnala che, in data 17 settembre 2014, è entrato in vigore il REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

Il Regolamento Comunitario in questione introduce un'innovativa disciplina della trasmissione telematica di documenti che, sebbene attuabile a partire dal 10 luglio 2016, merita di essere in questa sede esaminata, in quanto **appare in grado di confermare la valenza giuridica della soluzione di raccomandata elettronica qui in esame.**

Ed invero, il Regolamento ha previsto due nuove categorie di operatori:

- Il gestore di un "**servizio elettronico di recapito certificato**", inteso come *un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell'avvenuto invio e dell'avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate* (art. 3.1 n. 36)

- Il gestore di un “**servizio elettronico di recapito qualificato certificato**”, un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all'articolo **44**;

Per quanto qui interessa giova precisare che, sulla base dell'art. **43** del citato Regolamento, gli Stati membri non potranno negare gli effetti giuridici ovvero l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali “Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato [...] per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfano i requisiti del servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.

Di conseguenza, la soluzione di *raccomandata elettronica* qui in esame appare allo scrivente già oggi perfettamente riconducibile alla figura del gestore di un “**servizio elettronico di recapito certificato**”, così come definito dall'art. 3.1 n. 36.

Sarà comunque fatta salva la facoltà per Inposte S.r.L. di dimostrare la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 44 del Regolamento per poter accedere alla qualifica di gestore di un “**servizio elettronico di recapito qualificato certificato**”.

2. Aggiornamenti giurisprudenziali

Si registra l'esistenza, in seno alla giurisprudenza di legittimità, di **ben tre** orientamenti contrapposti in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio per la contestazione del contenuto di una busta raccomandata:

- L'orientamento citato dall'Avv. Tealdi e cristallizzato in **Cass. Civ. 10021/2005**, secondo cui l'onere di dimostrare il contenuto della busta in caso di contestazione spetta al mittente ha ricevuto **conferma integrale** in **Cass. Civ. Sez. lavoro, 10/11/2006, n. 24031** (rv. 592821), ove si è affermato che *In caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo* (conf. **Cass. 3.7.2003 n. 10481** e **Cass. 2.9.2004 n. 17702**).
- Secondo un orientamento differente e cristallizzato in **Cass. 23920/2013**, invece, *La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ. Spetta di conseguenza al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell'atto* (conf. . **Cass., 8 agosto 2007, n. 17417**)
- Vi è, infine, un terzo orientamento minoritario, affermato da **Cass. Civ. 30/09/2011, n. 20027** secondo cui *la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335*

*cod. civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno (come nella specie, gli avvisi di accertamento per più annualità) ed il destinatario contesti tale circostanza, **grava sul mittente** l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico e ciò in quanto, secondo l'"id quod plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.*

Ad avviso dell'odierno scrivente, la sussistenza del sopra richiamato contrasto giurisprudenziale in merito alla valenza probatoria della raccomandata "cartacea" non giova alla certezza dei traffici commerciali. Di fatto sia il mittente sia il destinatario appaiono esposti all'integrale *alea* del giudizio, non potendosi certo conoscere *ex ante* a quale degli orientamenti citati intenderà aderire un eventuale organo giudicante.

La soluzione elaborata da inposte S.r.L., al contrario, come già sostenuto dall'Avv. Tealdi, appare idonea a garantire l'integrità del messaggio **e di tutti i suoi allegati** durante tutta la fase di trasmissione, superando, di fatto, le perplessità che destano le sopra indicate pronunce della Cassazione, sulla base di quanto esposto al successivo punto **3**.

3. Sottoscrizione del messaggio di posta elettronica e della ricevuta di consegna

Ad integrazione e conferma di quanto già ampiamente illustrato dall'Avv. Tealdi, appare doveroso soffermarsi brevemente sulle garanzie offerte dal meccanismo di trasmissione documentale di *tnotice* e sulla sua valenza probatoria.

La questione appare rilevante poiché la giurisprudenza (di merito), ad oggi, ha già avuto modo in più occasioni di soffermarsi sulla "rilevanza probatoria" dei moderni sistemi di informazione e comunicazione, con particolare riferimento ai messaggi di posta elettronica.

A tal riguardo, si segnala l'esistenza di due orientamenti contrapposti:

- i)** secondo un primo orientamento una dichiarazione trasmessa per posta elettronica costituirebbe prova scritta a tutti gli effetti di legge, in quanto considerata alla stregua di un documento sottoscritto con firma elettronica *semplice*, posto che il mittente, per poter creare ed inviare detta mail, dovrebbe, infatti, eseguire un'operazione di

validazione, inserendo il proprio username e la propria password (Trib. Cuneo 15-12-2003¹; Trib. Verona 26-11-2005; Trib. Cassino 24-02-2009, Trib. Prato 15-04-2011²);

- ii) secondo un diverso orientamento, il messaggio di posta elettronica non sarebbe, invece, idoneo ad integrare un documento informatico dotato di firma elettronica semplice, tenuto conto che non potrebbe ravvisarsi, in tale ipotesi, la connessione logica tra i dati validanti (User e Password) e il contenuto del singolo messaggio da validare (Trib. Roma 27-05-2010³, nello stesso senso V. anche, Trib. Brescia 11-03-2008; T.A.R. Calabria 9 Febbraio 2005 n. 98; Trib. Novara Ordinanza, 31/05/2012).

Di conseguenza, al fine di considerare validamente apposta una firma elettronica semplice (che ben può essere costituita da codici alfanumerici conosciuti dall'interessato, quali una parola chiave, un PIN etc.), è necessario (onde fugare qualsiasi dubbio) che vi sia una connessione oggettiva ed univoca tra il dato validante (il codice prescelto) ed il dato da validare (il contenuto del documento da firmare). Ciò che la posta elettronica ordinaria normalmente utilizzata non appare in grado di garantire.

* * *

Si tratta a questo punto di verificare se la soluzione *ntotice* consenta o meno di garantire l'esistenza di un collegamento oggettivo tra documento (messaggio/ricevuta di ritiro) e autore (mittente/destinatario).

¹ Il *leading case* in materia è la sentenza del Tribunale di Cuneo del 15-12-2003, con nota di PANI M., *Il valore di prova scritta di una e-mail: la giustizia inizia a porsi al passo con i tempi*, in Giur. Merito, 2005. In particolare, si evidenzia che il procedimento di validazione costituito dall'inserimento dell'username e della password è stato considerato equivalente ad una firma elettronica leggera, tenuto conto del fatto che la definizione contenuta nell'art. 1 comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445 del 2000 per firma elettronica si deve intendere *l'insieme dei dati in forma elettronica allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati quale metodo di autenticazione informatica*. Sul punto, l'autore cita, altresì, la Delibera del CNIPA con la quale era stato ammesso che un sistema di autenticazione basato su User ID e Password fosse effettivamente idoneo giuridicamente a generare una firma elettronica leggera e, quindi, in grado di attribuire valore di forma scritta al documento informatico di riferimento. Nello stesso senso V. Trib. Bari 20-01-2004; Trib. Lucca, Sez. Lav., 17-07-2004; Trib. Mondovì, 7-06-2004.

² **Trib. Prato 15-04-2011**: *L'e-mail, quale documento informatico munito di firma semplice, non assicura di per sé né il contenuto né la provenienza del messaggio: è, pertanto, liberamente valutabile dal giudice, il cui giudizio, ai fini della qualificazione probatoria, dovrà fondarsi anche su altre risultanze processuali.*

³ V. **Trib. Roma 12-5-2010**, con nota di BARBARO S., *Un decreto ingiuntivo fondato sulla produzione di una mail: la posta elettronica non certificata non supera il vaglio del Tribunale di Roma*, in Riv. Dir. Inf., 2010, in cui il Giudice ha disconosciuto qualunque valore probatorio delle email prodotte in atti ritenendo che il dispositivo di riconoscimento tramite password per l'accesso alla posta elettronica semplice ovvero non certificata non avesse alcuna caratteristica oggettiva di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, e dunque garanzia di attendibilità.

Il funzionamento del sistema *tnotice*, già esaminato dall'Avv. Tealdi, risulta essere stato progettato per assicurare che sia il mittente sia il destinatario (il primo per "firmare" il messaggio, il secondo per "ritirare" la raccomandata) appongano la *password* scelta in fase di registrazione unitamente agli estremi di un documento d'identità.

Detti elementi integrano la **firma elettronica** semplice (art. 1 comma 1, lett. q del D.lgs 82/2005 e succ. mod.) poiché rappresentano un *"insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica"*.

La procedura così descritta, ad avviso dello scrivente, assicura, quindi, che vi sia una connessione oggettiva tra *dati validanti* (password e estremi documento) e *dati da validare* (messaggio/ricevuta).

Ciò premesso, ad integrazione e conferma di quanto già sostenuto dall'Avv. Tealdi, si ritiene utile richiamare altresì l'art. 20 comma 1-bis del D.lgs 82/2005 e succ. mod. ("*Codice dell'Amministrazione Digitale*"), secondo cui: *L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di **qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità**, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21⁴.*

Al riguardo, pertanto, si segnala che:

- Il protocollo di comunicazione utilizzato da *tnotice* risulta essere provvisto di un protocollo crittografico di tipo SSL a 128 bit che garantisce una comunicazione sicura tra *sorgente* e *destinatario*;
- L'identificazione univoca del firmatario viene garantita dall'acquisizione, in fase di creazione dell'account, di una copia di un documento d'identità o, quantomeno, degli estremi;
- Al momento della sottoscrizione del documento (messaggio/ricevuta) da parte del *firmatario* viene richiesta l'apposizione della *password* scelta in fase di creazione account, unitamente al numero identificativo del documento d'identità indicato in fase di registrazione;
- Il sistema, inoltre, garantisce l'integrità del documento, mediante la creazione di un'impronta MD5 del file, in modo tale da consentire, in un secondo momento, la verifica

⁴ Tale disposizione deve, ormai, essere interpretata alla luce di quanto disposto dal citato Regolamento CE n. 910/2014, secondo cui (art. 25 comma 1): *A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate*



Avv. Roberto Alma

dell'integrità del documento (si ricorda che l'applicazione della funzione di hash al fine di verificare l'integrità di un file è una tecnica estremamente nota nell'informatica forense per ottenere evidenze di ogni minima alterazione di un documento);

- Ad ulteriore garanzia, il sistema genererà in automatico un *Certificato Postale Forense*, con la funzione di certificare l'intero processo di firma con dichiarazione asseverata del legale rappresentante di inposte S.r.L., munita di firma digitale e sigillo elettronico.

Restando a disposizione per chiarimenti, porgo

Cordiali Saluti

Roma, 6 novembre 2014

Avv. Roberto Alma